



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 1 marzo 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva - Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Davide Cattaneo** (tessera FISE 008725/E)

Premesso che

- con atto di deferimento, depositato in data 23 novembre 2015, con allegata produzione documentale, il signor Davide Cattaneo è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale per aver, lo stesso, omesso il pagamento dei dovuti oneri di scuderizzazione nei confronti della signora Anna Paola Bertoli, in proprio e quale Presidente del Centro Ippico Cascina Severo A.S.D., affiliato F.I.S.E.;
- in data 3 giugno 2015 la signora Bertoli presentava esposto, con allegata relativa documentazione, presso gli uffici della Procura Federale, asserendo, fra l'altro, che il signor Cattaneo, in violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale, non avrebbe pagato i dovuti oneri di scuderizzazione presso il Centro Ippico Cascina Severo, nonché la penale prevista in caso di mancato preavviso inerente al trasferimento dei cavalli dal suddetto centro;
- in data 21 luglio 2015 veniva effettuata audizione, presso la Procura Federale della F.I.S.E., del signor Davide Cattaneo, il quale dichiarava di aver saldato in contanti gli oneri dovuti alla signora Anna Paola Bertoli;
- in data 14 settembre 2015 la Procura Federale comunicava al signor Davide Cattaneo la conclusione della fase di indagine, nonché l'intenzione di procedere al deferimento per la presunta omissione di pagamento dei dovuti oneri di scuderizzazione, dal momento che il medesimo non aveva prodotto alcuna prova documentale che attestasse l'avvenuto pagamento;
- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data dell'1 febbraio 2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- l'incolpato Davide Cattaneo, nella persona del suo difensore, Avv. Federico Brausi (con studio in Via Giardini 456, 41124 Modena) depositava ai sensi dell'art. 47 R.G., memoria difensiva datata 18 gennaio 2016, asserendo quanto già depresso nell'audizione del 21 luglio, allegando relative dichiarazioni dei genitori Paolo Cattaneo e Lydia Rossi Goretti che confermavano l'avvenuto pagamento per conto dell'incolpato;



- all'udienza dell'1 febbraio 2016 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Angelo Martucci, nonché gli Avvocati dell'incolpato, Federico Brausi e Vincenzo Giardino. Gli Avvocati dell'incolpato hanno confermato l'esistenza di un rapporto di scuderizzazione, fino alla data del 27 marzo 2015, mentre hanno contestato la richiesta di pagamento in quanto, a loro dire, non provata. La Procura ha rilevato che l'onere probatorio del mancato pagamento non può gravare sulla procura stessa in quanto trattasi di prova sulla mancanza di fatti/comportamenti. I difensori dell'incolpato hanno richiesto quindi un rinvio ai sensi dell'art. 56 comma 5 lettera c del Regolamento di Giustizia;
- in data 22 febbraio 2016, la difesa dell'incolpato ha depositato note difensive non autorizzate, nelle quali, modificando la precedente impostazione difensiva, la medesima difesa ha sostenuto, tra l'altro, che il contratto di scuderizzazione sarebbe stato stipulato tra i signori Lydia Rossi Goretti e Paolo Cattaneo (genitori dell'incolpato) e la signora Bertoli e non tra quest'ultima e l'incolpato medesimo;
- alla successiva udienza del 29 febbraio 2016, sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Angelo Martucci, nonché l'Avvocato dell'incolpato, Stefania Cappa, in sostituzione dell'Avvocato Brausi. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha trattenuto la causa in decisione.

Rilevato che

- l'incolpato, signor Davide Cattaneo, non ha fornito prove documentali, quali ricevute di pagamento, essendo suo onere e non della Procura Federale - la quale aveva già esperito il proprio compito, dimostrando che sussisteva scuderizzazione presso il Centro Ippico Cascina Severo (come peraltro riconosciuto dallo stesso incolpato) - ma lo stesso incolpato ha basato le proprie difese esclusivamente sulle dichiarazioni dei propri genitori, che costituiscono prove non ammissibili ex art. 2721 c.c.;
- in particolare, dalla documentazione in atti non risultano provati rispettivamente i pagamenti di Euro 788,00 (settecentoottantotto/00), quale parte della quota mensile di febbraio 2015, e di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), quale intera quota mensile di marzo 2015;
- per quanto riguarda, invece, l'ulteriore somma di Euro 1.500,00, prevista dal Regolamento del Centro Ippico, quale ulteriore mensilità, a titolo di penale, per aver, l'incolpato, trasferito i cavalli dal Centro Ippico, senza il prescritto preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, non esiste prova alcuna che tale Regolamento sia mai stato approvato, sottoscritto, conosciuto né tanto meno pubblicato, come peraltro riconosciuto in sede di udienza (1 febbraio 2016) dalla stessa Procura Federale;
- in conclusione, dall'analisi della documentazione in atti e dall'analisi delle indagini svolte dalla Procura Federale [cfr. esposto introduttivo e relativi allegati (doc. 1) e verbale di audizione del sig. Davide Cattaneo (doc. 3)], nonché dall'analisi delle memorie difensive presentate dall'incolpato e relativi allegati, nonché dalle dichiarazioni delle parti rese in udienza risulta provata la responsabilità dello stesso;



Federazione Italiana Sport Equestri

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'articolo 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva e l'articolo 10.3 dello Statuto Federale della F.I.S.E.,

applica

- al signor **Davide Cattaneo** la sanzione della **sospensione di giorni 15 (quindici) da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale, ivi compresa l'attività di istruttore, nonché da ogni attività agonistica, nonché la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)**, oltre all'adempimento, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della sentenza, dell'obbligo di pagamento degli oneri di scuderizzazione come indicati e quantificati in parte motiva in **Euro 2.288,00 (duemiladuecentoottantotto/00)**;

- si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al predetto incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 1 marzo 2016.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva

RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica